

Tutela

Cosa e'

La tutela è un istituto rivolto alla salvaguardia dei minorenni e degli interdetti e viene considerata residuale.

Nel caso di persone con parziali infermità fisica o mentale si richiede la curatela o l'amministrazione di sostegno.

Si distingue tra:

- Minore, vale a dire colui che non ha ancora raggiunto i 18 anni di età, per il quale è possibile richiedere l'apertura della tutela quando entrambi i genitori sono morti o quando, per altre cause, non possono esercitare la potestà parentale su di esso (dichiarazione di assenza; morte naturale o presunta; perdita della potestà; incapacità dei genitori; cessazione del rapporto di filiazione; scioglimento del matrimonio qualora i coniugi trascurino i loro doveri nei confronti dei figli minori o legalmente incapaci);
- Interdetto cioè il maggiorenne che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi.

La tutela inizia con la nomina, da parte del giudice tutelare, di un tutore. Non possono essere nominati tutori:

- coloro che non hanno libera disponibilità del loro patrimonio (interdetti e inabilitati);
- coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà;
- coloro che hanno una lite pendente con il minore, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- coloro che hanno perso la potestà tutoria o sono decaduti da essa o sono stati rimossi da altra tutela.

Il tutore deve:

- rappresentare il minore in tutti gli atti civili;
- amministrare i beni del minore;
- procedere alla formazione dell'inventario dei beni del minore;
- tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al Giudice Tutelare. Vi sono, inoltre, atti per il compimento dei quali è necessario che il tutore riceva l'autorizzazione da parte del giudice tutelare (art. 372, 374, 375 cod. civ.).

Normativa di riferimento

Artt. 343 e 424 cod. civ. e segg.

Il ricorso su interdizione può essere presentato da:

Chi puo' richiederlo

- il coniuge;
 - i parenti entro il quarto grado (vincolo che unisce soggetti che discendono dalla stessa persona);
 - gli affini entro il secondo grado (vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge);
 - il Pubblico Ministero.
-

Come si richiede e documenti

La domanda deve essere presentata, con l'ausilio di un avvocato, tramite ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'interdicendo. E' necessario allegare l'atto integrale di nascita alla domanda. Dal momento della pubblicazione della sentenza, hanno effetto le decisioni prese, salvo il caso in cui si tratti di un minore non emancipato il quale può essere interdetto solo nell'ultimo anno della minore età.

Dove si richiede

Tribunale di Cremona – Via dei Tribunali 13, 26100 Cremona (CR).
Cancelleria Volontaria Giurisdizione, primo piano – lato destro.
Tel. 0372/548570
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00.

Quanto costa

- Esenzione dal contributo unificato;
 - Diritti forfettizzati per notifiche (€ 27) e per il rilascio copie (vedi TABELLA DEI DIRITTI DI COPIA).
-

Modulistica

-  [Rendiconto annuale](#);
 -  [Rendiconto finale \(per morte o revoca\)](#).
-